



& Diritto Avanzato

Divieto di produrre corrispondenza riservata (casistica del CNF: errore dell'avvocato o della segretaria, corrispondenza qualificata e non qualificata come riservata, richiesta al giudice di ordinarne l'esibizione)

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Nel caso di specie, l'avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata "per mero errore nella formazione del fascicolo").

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf) (Nel caso di specie, l'avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito "errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo").

L'art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell'espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non può essere aggirato richiedendo al Giudice di ordinare alla controparte l'esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto si aveva avuta notizia in via riservata da collega avversario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 21.8.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (cod. fiscale [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS], avverso la decisione in data 8/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo le infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Arturo Pardi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo nel merito il rigetto del ricorso;

FATTO

Il COA di Palermo procedeva disciplinarmente nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] a seguito di esposto presentato dal collega Avv. [ESPONENTE], del foro di Trapani, il quale lamentava che in un procedimento civile la collega aveva depositato, con la comparsa di costituzione e risposta, buona parte della corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti (n. 7 allegati), alcune peraltro riportanti la dicitura "riservata personale".

L'Avv. [RICORRENTE] precisava di aver prodotto tali documenti in giudizio, al fine di giungere ad una separazione personale di natura consensuale, per mero errore nella formazione del fascicolo e di aver avanzato prontamente istanza (poi accolta) di ritiro dei documenti in questione e di essersi scusata dell'accaduto.

Il COA, all'esito dell'istruttoria, riteneva l'incolpata responsabile della violazione degli artt. 6 (doveri di lealtà e correttezza), 22 (rapporto di colleganza) e 28 (divieto di produzione della corrispondenza) C.D.F., e in particolare del dovere di riservatezza imposto con riferimento alla corrispondenza tra i colleghi. Sanzionava pertanto l'Avv. [RICORRENTE] con l'avvertimento.

L'Avv. [RICORRENTE] propone ricorso censurando il merito della decisione, lamentando l'assenza di rilevanza deontologica della condotta, da addebitare ad un errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo. Rileva che non vi è stato alcun danno per la controparte, avendo avanzato istanza di ritiro dei documenti depositati qualificabili come corrispondenza tra colleghi. Eccepisce, altresì, il difetto dell'elemento psicologico in relazione alla commissione della violazione disciplinare e la sua buona fede.

DIRITTO

I motivi addotti nel ricorso non sono fondati, onde deve essere confermata la responsabilità disciplinare e la sanzione inflitta per i fatti evidenziati nella decisione del Consiglio, con motivazione che deve essere condivisa.

L'art. 28 C.D.F. previgente affermava che "*non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi*".

A prescindere dal contenuto e dall'uso strumentale al processo la lettera qualificata come "riservata" non può essere prodotta, anche se non contiene proposte transattive.

La previsione è stata rafforzata nel nuovo Codice deontologico forense la cui norma (già art. 28 C.D.F. previgente) transitata nel nuovo art. 48 è ancora più rigorosa nell'affermare che: "*l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*".

Alla luce di queste univoche previsioni normative le censure avversarie riguardanti l'assenza di possibile danno e l'errore in cui sembrerebbe incorso il ricorrente non assumono rilievo.

Quanto all'elemento soggettivo, ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità. (CNF sentenza n. 386 del 30/12/2016).

La condotta costituisce in ogni caso illecito deontologico.

Il Consiglio Nazionale Forense ha già affermato che *"l'art. 28 cod. deont. (ora 48 ncdf) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata a prescindere dal suo contenuto, prevedendo a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto di espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con colleghi"* (cfr CNF sentenza n. 117 del 26.9.2014 e altre conformi).

La qualificazione di riservatezza operata dall'avvocato "non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite", (C.N.F. sentenza n. 36 del 21.2.2005), né il divieto potrà essere aggirato richiedendo al Giudice, "di ordinare alla controparte l'esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto (si) aveva avuta notizia in via riservata da collega avversario". Nello stesso senso C.N.F. sentenza n. 147 del 2.9.2013; C.N.F. sentenza n. 117 del 26.9.2014; C.N.F. sentenza n. 92 del 10.6.2014; C.N.F. sentenza n. 100 del 20.7.2012; C.N.F. sentenza n. 98 del 20.7.2012.

La riservatezza, infatti, colpisce, comunque, le comunicazioni espressamente dichiarate riservate scambiate tra avvocati nel corso del giudizio e quelle anteriori allo stesso.

Il principio, inderogabile, anche con riferimento a controversie diverse, trova applicazione anche alla ipotesi in esame in applicazione di un principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

La ratio della norma consiste proprio nella esigenza di tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario nel senso che l'avvocato che inoltra la corrispondenza non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato

in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il collega destinatario deve essere portatore di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La condotta lesiva del principio deontologico contestata all'avv. [RICORRENTE] è prevista e sanzionata anche dal nuovo codice deontologico (art. 48) che prevede la sanzione edittale della censura.

Deve quindi ritenersi congrua la sanzione irrogata dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Lorgieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria